

RAFFRONTO TRA IL REGOLAMENTO INTERNO VIGENTE E LA PROPOSTA DI
MODIFICA

<p>Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii.)</p>	<p>Proposta di provvedimento amministrativo n. 20/10^ di iniziativa del consigliere Pasqua recante: “Integrazione al Regolamento interno del Consiglio regionale”</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>
<p>Articolo 34 (Commissione speciale di vigilanza)</p>	
<p>1. E' istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.</p> <p>2. Alla Commissione si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.</p> <p>3. La Commissione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;b) esprime il parere sulla proposta di bilancio di previsione e sulla proposta di rendiconto annuale del Consiglio regionale secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità;c) verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali;d) ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della	

Regolamento vigente

- documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale;
- e) può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. A tal fine, le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame alla Commissione che riferisce in merito alle Commissioni permanenti competenti per materia.

Proposta di modifica**Articolo 34 bis****(Commissione emergenza occupazionale)**

1. E' istituita la Commissione per l'emergenza occupazionale composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.
2. Alla Commissione si applicano le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma 3.
3. La Commissione:
 - a) svolge attività di consultazione, anche attraverso incontri, audizioni ed indagini conoscitive sulle problematiche attinenti le politiche occupazionali;
 - b) svolge attività di coordinamento e raccordo con la normativa nazionale vigente in materia occupazionale, verificando, altresì, l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali;
 - c) effettua attività di studio finalizzata alla predisposizione di

specifiche proposte di legge, mozioni, risoluzioni da sottoporre all'esame dell'Assemblea;

- d) esprime pareri su tutte le proposte di legge riguardanti la salvaguardia del dato occupazionale all'interno delle imprese che versano in stato di grave crisi economica.

4. Per l'espletamento delle attività di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88 e 117.

(...)

(...)